



UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

 Prot. n. **0107480**

Verona, 06/07/2020

 Spett. Ditta
 a mezzo PEC

OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura del Servizio di campionamento delle acque ad uso potabile e reflue – durata prevista: 3 anni – CIG **Z402D8C623**

Questa Azienda ha la necessità di procedere all'affidamento del Servizio di campionamento delle acque ad uso potabile e reflue per le sedi dell'Ulss n. 9 Scaligera indicate all'art. 2 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e con le modalità previste dal medesimo.

L'appalto avrà **durata di 3 anni** a decorrere dall'effettivo inizio del servizio.

L'importo a base d'asta è così quantificato:

Descrizione	Importo annuale	Totale importo triennale a base d'asta
Servizio di campionamento dell'acqua ad uso potabile e delle acque reflue come da Piano di Campionamento allegato	€ 7.000,00	€ 21.000,00 + IVA

L'offerta non potrà essere superiore alla base d'asta.

L'offerta non dovrà in alcun modo essere condizionata.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del **prezzo più basso**.

Requisiti di ordine generale dell'Operatore Economico:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto;
- accreditamento presso l'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA;
- assenza di iscrizioni nel Casellario Informatico dei Contratti che comportano l'esclusione della procedura di affidamento;
- assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p.

Codesta Spett. Ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura del servizio in oggetto, trasmettendo **all'indirizzo eproc.aulss9@pecveneto.it entro le ore 13:00 del giorno 15/07/2020**, allegando la seguente documentazione:

1. Capitolato Speciale d'Appalto da sottoscrivere digitalmente per accettazione;
2. Piano di Campionamento da sottoscrivere digitalmente per accettazione
3. Modello A (dichiarazione) da compilare e firmare digitalmente e corredare con certificato di accreditamento ACCREDIA;
4. Modello D (dettaglio dell'offerta economica) da compilare e firmare digitalmente;
5. Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto;



6. Patto di Integrità dell'Ulss n. 9 da sottoscrivere digitalmente per accettazione.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di questa Azienda Sanitaria.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da questa Azienda Sanitaria.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 e s.m.i., relativamente ai contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, anche telefonicamente, all'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Tel. 045 8075702, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Gli atti, in adempimento all'art. 29 del D.Lgs 50/2016, verranno pubblicati all'indirizzo internet www.aulss9.veneto.it – percorso Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

I dati forniti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e ai fini contrattuali, saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni di legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 196/03 e s.m.i.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Corrado Salfa)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/2005, n. 82 e s.m.i.*

Allegati:

7. Capitolato Speciale d'Appalto da sottoscrivere digitalmente per accettazione;
8. Piano di Campionamento da sottoscrivere digitalmente per accettazione
9. Modello A (dichiarazione) da compilare e firmare digitalmente e corredare con certificato di accreditamento ACCREDIA;
10. Modello D (dettaglio dell'offerta economica) da compilare e firmare digitalmente;
11. Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto;
12. Patto di Integrità dell'Ulss n. 9 da sottoscrivere digitalmente per accettazione.

Responsabile del procedimento: ing. Corrado Salfa

Tel 045 807 5709 – Fax 045 807 5739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Referente dell'istruttoria: Chiara Briggi

Tel 045 807 5702 - Fax 045 807 5739

e-mail: chiara.briggi@aulss9.veneto.it

orario: 8.00 – 13.30

PEC: eproc.aulss9@pecveneto.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO PER IL MONITORAGGIO CHIMICO E
MICROBIOLOGICO DELLE ACQUE AD USO POTABILE E REFLUE
PRESSO ALCUNE SEDI DELL'ULSS N. 9 - CIG Z402D8C623****ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di campionamento per il monitoraggio chimico e microbiologico delle acque ad uso potabile e reflue presso le sedi dell'Ulss n. 9 precisate nell'art. 2.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio di campionamento delle acque dovrà essere considerato ad ogni effetto "servizio pubblico" e perciò non potrà essere sospeso o abbandonato per nessun motivo.

I prelievi sono da effettuarsi, nel rispetto del Piano di Campionamento allegato, presso le seguenti sedi:

- Ospedale "G. Fracastoro" di San Bonifacio;
- Ospedale di rete di Marzana;
- Cerris di Verona – Via Monte Novegno;
- Centro Polifunzionale di Tregnago;
- Centro Polifunzionale di Cologna Veneta:

ed includono:

- prelievi di acqua ad uso potabile
 - o monitoraggio chimico e microbiologico dell'acqua in entrata
 - o ricerca della legionella
- prelievi dell'acqua di scarico (acque reflue)

La tipologia e il numero delle attività richieste è meramente indicativa delle stime effettuate dalla stazione appaltante e viene utilizzata come parametro di riferimento ai soli fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto.

Per tutto l'arco temporale di durata del contratto la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire, agli stessi patti e condizioni contrattuali, le effettive quantità che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie alla Committente per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito, quindi, il servizio potrà variare in più entro il limite del 20%, in più o in meno, a seconda delle necessità verificate.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'Azienda Sanitaria Ulss n. 9

1



Scaligera di affidare alla Società Affidataria nel corso della validità dell'appalto, altri servizi complementari, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE

La programmazione dovrà avvenire, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera, secondo il calendario che verrà fissato nel rispetto del Piano di Campionamento allegato.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di 3 anni a decorrere dall'effettivo inizio del servizio.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto e all'osservanza di leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro ed ogni altra normativa vigente

La Ditta è la sola responsabile, nei confronti del proprio personale, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico dell'appaltante o in solido dell'appaltante con l'appaltatrice, essendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ulss. E' altresì obbligata ad attuare, nei confronti dei propri operatori/dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da contratti successivamente stipulati per la categoria ed applicabile nella località. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti di categoria o receda da esse.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere, a proprie cure e spese all'organizzazione del servizio nelle tempistiche previste

ART. 6 – PERSONALE

Il personale della Ditta aggiudicataria, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento indicante:

- logo e denominazione della ditta,
- nome e cognome oppure matricola/codice identificativo,
- fotografia.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il personale dovrà:

- avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- segnalare eventuali disfunzioni riscontrate durante l'esecuzione del servizio al responsabile della ditta;
- essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, risultante da idonea certificazione sanitaria, a cura e spese della Ditta aggiudicataria - in ogni

2



momento l'Azienda Ulss n. 9 potrà disporre l'accertamento del possesso di tale requisito;

- essere personale di sicura moralità (si intende che dovrà godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza) ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni regolamentari in vigore presso l'Azienda Ulss n. 9;
- mantenere un contegno irreprensibile e decoroso;
- non accettare per nessuna ragione alcun compenso sotto qualsiasi forma venga presentato (mance, oggetti, ecc.),
- rifiutarsi di fornire notizie riguardanti servizi e personale dell'Ulss;
- rispettare il divieto di fumare all'interno delle strutture sanitarie.

La ditta aggiudicataria si impegnerà a sostituire, a fronte di motivata richiesta dell'Azienda Ulss n. 9 o di propria iniziativa, i propri dipendenti/operatori sui quali ci fossero motivi di lamentela.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda Ulss n. 9 Scaligera un elenco con le generalità del personale impiegato nel servizio, oltre al nominativo di un suo rappresentante, con recapito e numero telefonico, che abbia la facoltà ed i mezzi idonei per superare in ogni momento qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l'organizzazione e l'adempimento puntuale e tempestivo del servizio.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente dalla Ditta.

Eventuali variazioni del personale nel corso di servizio, dovranno essere preventivamente comunicate all'Azienda Ulss n. 9.

ART. 7 – MEZZI IMPIEGATI

Tutti i mezzi impiegati durante l'appalto (automezzi, attrezzature, D.P.I., dispositivi medici) devono risultare conformi alle norme vigenti.

ART. 8 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Configurandosi il presente servizio come servizio di "*pubblica utilità*", per nessuna ragione la Ditta aggiudicataria potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. L'interruzione di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale, ai sensi dell'art. 355 c.p. ed è previsto come possibile causa di risoluzione contrattuale.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dello stesso e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà delle Aziende sanitarie e di terzi.

Dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi del presente appalto, oltre alla garanzia RCT e RCO.

La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante con particolare riferimento alla non ottemperanza dell'appaltatore a quanto previsto all'art. 1901 c.c. (mancato o parziale pagamento dei premi) e degli art.



1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte e/o reticenti).

La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'Ulss e dovrà avere una validità per tutta la durata dell'appalto. Resta intesa l'intera responsabilità della Ditta aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Nel caso che in cui la Ditta aggiudicataria risultasse essere un raggruppamento di imprese, la copertura assicurativa dovrà essere presentata con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate

Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita all'Ulss prima dell'inizio del servizio.

ART. 10 – SEGRETO D'UFFICIO

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il segreto d'ufficio e la massima riservatezza su fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

L'Ulss avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta aggiudicataria che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sul personale e sull'organizzazione dell'Ulss.

La Ditta aggiudicataria dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma.

ART. 11 – SICUREZZA SUL LAVORO

Alla Ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore ed i costi della sicurezza connessi con l'oggetto del presente appalto, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere indicati ed evidenziati a parte nell'offerta economica (o suo allegato)

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3/bis del D.Lgs.163/2006. La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali dell'Ulss. Per problematiche connesse con l'operare dei propri dipendenti, dovrà far riferimento all'Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l'estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti.

Anche in caso di lavori dati in subappalto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,



- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, l'importo degli oneri della sicurezza, per quanto riguarda i rischi interferenziali, risulta essere pari a ZERO. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative potrà essere rivalutato dall'Ulss, anche su proposta dell'esecutore del contratto.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatrice a cui spetta la fornitura dei D.P.I.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 12 – INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALI

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, da parte della ditta aggiudicataria, il DEC potrà contestare per iscritto gli eventuali inadempimenti, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che li hanno determinati e fissando un termine per le controdeduzioni scritte.

Valutate le controdeduzioni, potranno essere applicate le seguenti penalità, da comunicarsi sempre per iscritto:

- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per l'effettuazione dei prelievi;
- euro 100,00 per ogni caso in cui siano state rilevate altre inadempienze contrattuali rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato.

L'Azienda Ulss n. 9 si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, qualora l'ammontare degli addebiti superi il 10% dell'impegno annuale del contratto.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda Ulss n. 9 il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ovvero in caso di interruzione di un pubblico servizio.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Ulss, in caso di disservizio e/o mancata esecuzione ingiustificata e prolungata, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto.

Oltre all'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione del Capitolato Speciale d'Appalto, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa alla Società Aggiudicataria, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti straordinari sopravvenuti rendessero impossibile la continuazione del rapporto, oltre a precise disposizioni che dovessero intervenire in materia da parte della Regione del Veneto, senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte della Società Aggiudicataria medesima.

Per l'intera durata del Servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto la Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la vigenza dell'accreditamento ACCREDIA. L'Azienda Ulss n. 9 Scaligera potrà avvalersi della facoltà di rescissione del contratto nel caso in



cui il certificato di accreditamento venga sospeso o revocato a causa di inadempienza accertata da parte della Ditta.

Art. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del Dec.Lgs 50/16, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto.

Il DEC potrà disporre di Assistenti tecnici (con relativi vice) che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo, producendo mensilmente, la documentazione necessaria per la corretta liquidazione delle fatture da parte del DEC.

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è il Direttore dell'UOC Direzione Medica Ospedaliera di San Bonifacio, dott. Paolo Montresor.

Art. 14 – ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è IL Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Ulss n. 9 Scaligera, ing. Corrado Salfa.

Si specifica che:

- l'Azienda si riserva il diritto di annullare la procedura, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
- i documenti presentati non verranno restituiti;

Allegati:

Piano di campionamento acque potabili e reflue



PIANO DI CAMPIONAMENTO - ACQUE POTABILI E REFLUE - ANNO 2000

Ospedale "G. Fracastoro" San Bonifacio	Ospedale integrativo di rete di Marzana	Centro Polifunzionale di Tregnago	Centro Polifunzionale di Cologna Veneta	Cerris	Riferimenti specifici dell'analisi
ACQUE REFLUE					
1 Analisi /anno	1 Analisi /anno	1 Analisi /anno	1 Analisi /anno	/	Esami previsti da D.Lgs n.152/2006 (e.s.m.i. - Tabella 3 allegato 5 del D. leg.vo n152/2006)
1 Analisi /anno	1 Analisi /anno	1 Analisi /anno	1 Analisi /anno	/	pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale, cloro libero, saggio di biotossicità, Escherichia coli
ACQUA AD USO POTABILE					
2 /anno (1 esame chimico microbiologico di routine + 1 di verifica)	2 /anno (1 esame chimico microbiologico di routine + 1 di verifica)	/	/	/	D. Lgs 31/2001 Aggiungere cloro residuo

Ospedale "G. Fracastoro" San Bonifacio	Ospedale integrativo di rete di Marzana	Centro Polifunzionale di Tregnago	Centro Polifunzionale di Cologna Veneta	Censis	Riferimenti specifici dell'analisi
ACQUA AD USO POTABILE: RICERCA LEGIONELLA					
13 campioni/ 2 volte l'anno (8 acqua calda sanitaria, 5 acqua fredda)	9 campioni/ 2 volte l'anno (6 acqua calda sanitaria, 3 acqua fredda)	5 campioni/ 2 volte l'anno (area degenze RSA – Ospedale di Comunità)	4 campioni/ 2 volte l'anno (area degenze HOSPICE/RSA)	5 campioni/2 volte l'anno (area degenze)	Analisi microbiologiche: RICERCA LEGIONELLA (Linee guida nazionali prevenzione e controllo legionellosi. Maggio 2015)
4 campioni nel periodo di funzionamento delle torri	/	/	/	/	Analisi microbiologiche: RICERCA LEGIONELLA TORRI DI RAFFREDDAMENTO

Modello A

All'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE POTABILI E REFLUE PRESSO ALCUNE SEDI DELL'ULSS 9 – CIG Z402D8C623

Il/La sottoscritto/a _____,
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.), il _____,
residente a: _____ (luogo) _____ (prov.) in Via _____, n. _____
codice fiscale _____ in qualità di: (precisare qualifica: legale rappr. /
procuratore) _____ dell'Impresa _____,
con sede legale a _____, via _____, n. _____
codice fiscale / partita IVA _____,
iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____ per l'attività relativa al presente appalto
Agenzia dell'Entrate di riferimento _____ (indicare l'esatto indirizzo-n.tel-fax-pec);

DICHIARA

di voler partecipare alla gara in oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 83-comma 1 – lettera a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

c) di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

- INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

- CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

- INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

- Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi

Sede legale _____

Sede operativa _____

C.C.N.L. applicato Edilizia altriSettori _____

Nr. Dipendenti da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

DICHIARA INOLTRE:

- di essere a conoscenza che in mancanza della dichiarazione di subappalto, lo stesso non potrà essere autorizzato e che ai sensi del “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto, l’Azienda Ulss non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;
- di impegnarsi ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti o soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni contrattuali (esonero l’Azienda Ulss da ogni responsabilità al riguardo), anche in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché di condizioni di lavoro (legge 81/2008), nel corso dell’esecuzione contrattuale;
- di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del contratto, nonché delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata;
- di essere a conoscenza e di accettare specificatamente tutte le clausole contenute nella documentazione di gara (invito, Capitolato Tecnico e nei documenti allegati e nei successivi eventuali chiarimenti);
- che la fornitura offerta corrisponde alle normative e direttive specifiche in materia di sicurezza e qualità;
- che l’Impresa è in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa e si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda Ulss le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni medesime;
- **di essere accreditata presso ACCREDIA – allegato certificato di accreditamento;**
- di mantenere valida ed impegnativa la propria offerta almeno per 180 gg dalla scadenza della data di presentazione delle offerte, fissato nell’invito e che l’offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile, per cui l’Impresa si impegna ad effettuare regolarmente la fornitura in caso di aggiudicazione;

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva, se richiesta dalla documentazione di gara;
- di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 e s.m.i., ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta regionale del Veneto: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita-in-applicazione-all-art.3-del-citato-Protocollo>:

clausola n. 1 “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”

clausola n. 2 “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis. c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

- di essere a conoscenza e di accettare specificatamente tutte le clausole contenute nel “Patto di integrità”, nonché le conseguenze della sua violazione e che si restituisce debitamente sottoscritto;
- di impegnarsi ad iscriversi e mantenere aggiornata l'iscrizione all'elenco dei fornitori aziendali accedendo al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulssscaligera
- di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di accedere ai pagamenti si impegna a trasmettere la comunicazione dovuta ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., dai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità. Ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010 l'impresa dovrà mettere in condizione la stazione appaltante di verificare il rispetto degli adempimenti prescritti;

- di indicare il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/16 e s.m.i., è il seguente: Via _____ n. ____ Città _____ Prov. ____ Cap _____ fax _____ Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ Tel _____ ;
- di autorizzare l'Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura tramite la piattaforma telematica, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo PEC al seguente indirizzo _____;
- di accettare, quale Foro giudiziario esclusivo, in caso di controversie, il Foro di Verona;
- di accettare la clausola in base alla quale il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento, a mezzo mandato, sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC), nonché sulla base delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione del servizio, vistate per regolarità del servizio svolto dal Direttore dell'esecuzione dell'Ulss n.9 Scaligera o suo delegato;
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto;
- di non aver stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati dall'art. 53, punto 16-ter del D.Lgs 165/2001.

Allega congiuntamente alla presente:

- copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
- copia **certificato di accreditamento ACCREDIA**.

Data _____

(*)FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. (*) firma digitale

- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura
- In caso di raggruppamenti già costituiti allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria o atto costitutivo o copia autentica del contratto del consorzio ordinario di concorrenti o del contratto costitutivo del G.E.I.E. o del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE non costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ognuna delle ditte raggruppande
- In caso di raggruppamenti già costituiti la dichiarazione potrà essere resa e sottoscritta dal solo legale rappresentante della Capogruppo o del Consorzio o del G.E.I.E. o dell'organo comune)

Modello D per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica

**SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE POTABILI E REFLUE
PRESSO ALCUNE SEDI DELL'ULSS N. 9 – CIG Z402D8C623**

Il sottoscritto (1)..... nato a il.....
in qualità di (2)..... **e quindi di legale rappresentante
della società (3)**.....

con sede legale a
in Via.....n°.....Tel.:.....fax.....e-mail.....
Codice fiscale..... Partita IVA.....

sotto la propria responsabilità :

Considerando che i costi a base d'asta sono così quantificati:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo annuale</i>	<i>Totale importo triennale a base d'asta</i>
<i>Servizio di campionamento dell'acqua ad uso potabile e delle acque reflue come da Piano di Campionamento allegato</i>	€ 7.000,00	€ 21.000,00 + IVA

**OFFRE I SEGUENTI PREZZI IN BASE A QUANTO PREVISTO
DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

descrizione	Importo annuale offerto	Totale importo triennale offerto
Servizio di campionamento dell'acqua ad uso potabile e delle acque reflue come da Piano di Campionamento allegato	€.....	€+ IVA ...%

Letto confermato e sottoscritto.
(Località e data).....

(4) FIRMA

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

- 1) Cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta (titolare, amministratore unico.....etc.)
- 3) Denominazione della ditta;
- 4) Firma digitale

trasmettere unitamente al presente modello **copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

***PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

Venezia,



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici ;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

VISTI

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

RITENUTO

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

RITENUTO

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa, attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento".

TUTTO CIO' PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;
l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1 Oggetto

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 2

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 3

Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 4

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

- Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

ART. 5

Risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

IL PREFETTO DI VERONA

IL PREFETTO DI PADOVA

IL PREFETTO DI VICENZA

IL PREFETTO DI TREVISO

IL PREFETTO DI ROVIGO

IL PREFETTO DI BELLUNO

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DELLE PROVINCE
DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE COMUNI DEL VENETO



ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati previsti dall'art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura-UTG designata. Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica - anche per gli affidamenti o sub affidamenti - dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;



- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti - sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

- 1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.*
- 2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.*

PATTO DI INTEGRITÀ

PATTO DI INTEGRITÀ DELL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - In attuazione all'Art. 1 comma 17 Legge n. 190/2012

Articolo 1

Ambito di applicazione

1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Ulss n. 9 Scaligera, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2 Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3 Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da parte dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera con gli operatori economici. L'esplicita accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

4 Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con la sottoscrizione del presente documento, in sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 6 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 8 "Comunicazione

degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 9 "Obbligo di astensione", dell'art. 10 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 15 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 16 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di Comportamento Aziendale, adottato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 647 in data 11/10/2018 consultabile al link: http://trasparenza.aulss9.veneto.it/media/AULSS9/Trasparenza/Codice%20di%20comportamento/Cod_eti_comp.pdf e in conformità al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi del terz'ultimo periodo del comma 2 dell'art.105 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 del presente Patto di Integrità comporta:

A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, oltre a quanto previsto al successivo punto B);

B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno, oltre che l'applicazione della penale di cui al punto A).

C. l'Amministrazione aggiudicatrice, segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dalla sottoscrizione dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data -----

IL R.U.P.

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

_____, li ____ / ____ / _____

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA DIGITALE
RAPPRESENTANTE LEGALE